



COMUNE

di

RASSA

Sede via G.Marconi n.34 - 13020 Rassa (VC)

C.F. 82001810025 P.IVA 01444690026

- ORDINANZA N° 4/2018 -

DIVIETO DI MOLESTIA

al vicinato ed alla fauna selvatica con l'abbaio

OBBLIGO DI PREVENZIONE

dalle aggressioni ai danni di terzi

DIVIETO DI URINARE SUI MURI

ripulire la zona interessata dall'urina con acqua

OBBLIGO DI RACCOLTA DEIEZIONI



LO PREVEDE LA LEGGE . . . ED IL BUON SENSO !

La violazione di quanto previsto dall'Ordinanza comporta sanzioni che variano da € 50,00 ad € 150,00

**COMUNE di RASSA**

Sede via G. Marconi n. 34 - 13020 Rassa (VC)

C.F. 82001810025 P.IVA 01444690026

- Ordinanza N° 4 del 29 Giugno 2018 -**IL SINDACO**

Premesso che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso e chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Rilevato che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone attrezzate per bambini, aree non recintate e quindi facilmente accessibili, ecc ecc) a causa dell'incuria di alcuni proprietari/conducenti di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi e urine degli animali, con conseguente rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché al grave pregiudizio al pubblico decoro.

Preso atto altresì che la mancanza della rimozione degli escrementi dal suolo pubblico e la pulizia delle urine, oltre che a costituire un grave atto di inciviltà, può provocare rischi per la salute della popolazione e un danno di immagine al Comune di Rassa.

Dato atto che effettivamente esiste un disagio nei cittadini determinato dal malcostume di alcuni proprietari/conducenti di cani nel lasciare sul suolo le deiezioni prodotte dai propri animali e la non pulizia delle urine.

Considerato che i luoghi pubblici e aperti devono essere mantenuti costantemente puliti.

Considerata la necessità del rispetto delle normali regole di pacifica convivenza e buona educazione tra cittadini ..

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 08/02/1954;

Vista la legge 281/1991 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

Vista la legge della Regione Piemonte 27/2009 (Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale);

Visti gli articoli 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

Vista la legge 689/1981 (procedimento sanzionatorio amministrativo).

ORDINA

1. I cani non devono essere lasciati liberi di vagare in luoghi pubblici o nell'ambito del territorio comunale privi di guinzaglio e, nei casi previsti dalla legge e dai Regolamenti, di idonea museruola; sono esclusi dalla presente ordinanza i cani impiegati per lavoro o servizio, esclusivamente nell'espletamento delle loro mansioni e debitamente sotto il controllo diretto e costante del conduttore operatore;
2. I proprietari e detentori di cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini, ecc., devono adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;
3. I proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, hanno l'obbligo di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la raccolta, o altra idonea attrezzatura, delle deiezioni solide degli animali;
4. I proprietari e conduttori di cani devono provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei loro cani con idonei involucri o sacchetti e gettati nei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti;
5. I proprietari e conduttori di cani devono provvedere all'immediata pulizia con acqua delle urine dei loro cani;

DETERMINA

- Per le violazioni di cui al punto 1. della presente ordinanza la sanzione in misura fissa da pagare al Comune di Rassa di € 50,00 (Euro Cinquanta/00);
- Per le violazioni di cui al punto 2. della presente ordinanza la sanzione in misura fissa da pagare al Comune di Rassa di € 100,00 (Euro Cento/00)
- Per le violazioni di cui al punto 3. della presente ordinanza la sanzione in misura fissa da pagare al Comune di Rassa di € 50,00 (Euro Cinquanta/00)
- Per le violazioni di cui al punto 4. della presente ordinanza la sanzione in misura fissa da pagare al Comune di Rassa da € 150,00 (Euro Centocinquanta/00);
- Per le violazioni di cui al punto 5. della presente ordinanza la sanzione in misura fissa da pagare al Comune di Rassa di € 50,00 (Euro Cinquanta/00);

DISPONE

L'affissione di copia della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale

AVVISA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima.



Il Sindaco
Luca CERRUTI MICLET